

Pubblicato il 28/11/2023



N. 01110/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2019, proposto da

Lucrezia Cominelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pettini, Pietro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Pettini in Firenze, via Luca Landucci 17;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

Andrea Facciolongo, Bensi Matteo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria di merito per la Regione Toscana del concorso indetto con DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia approvata dall'USR per la Toscana con D.D.G. n. 366 del 6.8.2019 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della

Commissione di Valutazione dei titoli ed in particolare il n. 52 dell'1.8.2019 e, per quanto occorrer possa, la graduatoria approvata con D.D.G. n. 304 del 5.7.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

-che il ricorso risulta notificato a mezzo del servizio postale solo a due controinteressati (i proff. Andrea Facciolongo e Matteo Bensi) e che la ricorrente rileva di non essere in possesso degli indirizzi di ulteriori candidati, pur avendoli, in parte, richiesti all'Amministrazione (come da doc. n. 9);

-che, non potendo trovare tutela la posizione soggettiva del ricorrente se non nelle forme dell'annullamento degli atti impugnati, occorre altresì ordinare a parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, 2° comma del c.p.a., di procedere alla notificazione del ricorso a tutti i controinteressati sopra individuati, nelle forme dei "pubblici proclami" di cui all'art. 49, 3° comma c.p.a. (richieste alla pubblica udienza del 22 novembre 2023), mediante pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del M.I.U.R. nonché, ove esistente, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria regionale impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio e della presente ordinanza;

b) in ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e l'U.S.R. eventualmente interessato dalla notificazione hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, oltre all'avviso sopra richiamato;

c) il M.I.U.R. e l'U.S.R. eventualmente interessato dalla notificazione non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'indicazione dei controinteressati e gli avvisi;

d) il M.I.U.R. e l'U.S.R. eventualmente interessato dalla notificazione dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Gli adempimenti sopra richiamati dovranno essere eseguiti nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza ed entro i successivi 10 (dieci) giorni, parte ricorrente dovrà provvedere a depositare presso la Segreteria della Sezione la documentazione attestante l'esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale del ricorso la pubblica udienza del 4 aprile 2024.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Flavia Risso, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO